

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2024

Il presente programma, in coerenza con i documenti di programmazione, è redatto per settori evidenziando, sia pure in modo indicativo, il ricorso ad incarichi di collaborazione autonoma nell'anno 2024.

1. Incarichi di collaborazione autonoma previsti dal programma.

Preso atto che l'intento del legislatore è quello di ricomprendere nel programma approvato dal Consiglio ogni tipo di collaborazione autonoma, non riferita ad attività istituzionali previste dalla legge ovvero all'appalto di lavori o di beni o di servizi di cui al d.lgs. n. 36/2023, ma comunque ricomprese nell'ambito delle competenze proprie dell'Ente, si illustra per ogni settore le tipologie di incarico che possono essere affidate.

Area	Tipo di incarico	Motivazione
Area affari generali, demografici e vigilanza	incarico di collaborazione autonoma	Incarichi di collaborazione giuridico-legale.
Area contabile, tributaria, sociale e culturale	incarico di collaborazione autonoma	questioni connotate da significativa complessità di natura tecnico-giuridica in materia fiscale e tributaria e di sostituto d'imposta, contabilità e armonizzazione dei sistemi contabili; incarichi di collaborazione giuridico-legale. Incarichi di collaborazione inerente l'analisi della struttura sociale e la promozione di interventi a favore delle diverse fasce di età. Incarichi per l'assistenza all'Ente nella predisposizione di progetti relativi alla partecipazione a bandi presso altre amministrazioni pubbliche e/o enti.
Area tecnica	incarico di collaborazione autonoma	Incarichi di collaborazione per l'analisi di problematiche in materia di urbanistica ed edilizia privata, espropri, ecologia ed ambiente e supporto al RUP. Incarichi di collaborazione giuridico legale. Incarichi per l'assistenza all'Ente nella predisposizione di progetti relativi alla partecipazione a bandi presso altre amministrazioni pubbliche e/o enti attraverso l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, gestione delle emergenze.

2. Incarichi esclusi.

Sono esclusi dal presente programma e dal limite di spesa stabilito, gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, in quanto già autonomamente disciplinati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicate alcune tipologie di detti incarichi esclusi:

- a. Incarichi conferiti per gli organi di revisione economico-finanziaria (art. 234 del d.lgs. n. 267/2000).*
- b. Incarichi conferiti per il nucleo di valutazione (art. 147 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 14 del d.lgs. n. 150/2009).*
- c. Incarichi conferiti ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, compresi quelli conferiti a società di professionisti.*
- d. Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9 della legge 150/2000 (Uffici stampa della pubblica amministrazione).*
- e. Incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione.*
- f. Incarichi conferiti ai sensi del d.lgs n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).*
- g. Incarichi conferiti per membri di commissioni previste per legge.*
- h. Incarichi per la formazione del personale.*

3. Limite di spesa

Il limite massimo della spesa di collaborazione autonoma è stabilito dall'art. 14 del d.l. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) che prevede quanto segue:

comma 1: le amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro.

comma 2: le amministrazioni pubbliche non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro.

Ai sensi del comma 56, dell'art. 3 della legge 244/2007, l'Ente intende stabilire tale percentuale come limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione autonoma.